

Codice DB0814

D.D. 19 settembre 2012, n. 476

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32. Autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di interventi nelle zone sottoposte a vincolo.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla parte terza del medesimo codice;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, che delega ai Comuni, dotati di Commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 art. 3 della stessa legge, per i quali il potere autorizzativo è in capo alla Regione;

visto l'art. 18 della legge regionale 27 gennaio 2009 n. 3, che modifica il comma 2 dell'art. 3 della sopraccitata legge regionale n. 32/2008, con il quale si stabilisce che fino alla costituzione di tali Commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione;

visto che in data 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova procedura autorizzativa per gli interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

visti, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8 e 9 del suddetto art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

considerato che ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 gli interventi oggetto della presente determinazione risultano di competenza comunale;

considerato, altresì, che i Comuni territorialmente interessati dagli interventi oggetto della presente determinazione non risultano idonei all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32, non avendo provveduto a dotarsi della Commissione locale per il paesaggio;

constatato che per gli interventi indicati nell'elenco A (allegato quale parte integrante della presente determinazione) sono state predisposte le relazioni, con proposta di parere, regolarmente inviate al Soprintendente per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i quarantacinque giorni previsti dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere vincolante, secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 146;

verificato, inoltre, che in assenza di convocazione di conferenza resa possibile dal comma 9 dell'art. 146, sono comunque decorsi gli ulteriori quindici giorni previsti senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere;

considerato quindi che in base allo stesso comma dell'art. 146, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'amministrazione competente deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

accertato che i sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente sono trascorsi senza che il medesimo abbia reso il prescritto parere;

constatato che, con l'entrata in vigore della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale, si dà piena attuazione ai principi stabiliti dal decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e

controllo ed attività di gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi;
tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

- visto il decreto legislativo 42/2004 Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- visto il D.P.R. 139/2010;
- vista la legge regionale 23/2008, art. 17, comma 3, lettera i;

determina

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere obbligatorio e vincolante e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 146 del decreto legislativo 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;
 - di autorizzare ai sensi dei commi 5 e 9 dell'art.146 del decreto legislativo 42/2004 e della normativa regionale vigente sopra richiamata, l'esecuzione degli interventi indicati nell' elenco A che si allega quale parte integrante della presente determinazione e secondo le indicazioni tecniche delle relazioni conservate agli atti del Settore, che si intendono qui integralmente recepite.
- Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
- La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Osvaldo Ferrero

Allegato

**ELENCO A – Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e
L.R. n. 32/2008. Pratiche con esito favorevole**

1) NICHELINO

Interventi di manutenzione straordinaria presso il fabbricato “San Carlo” – Viale Torino 11
Richiedente: LETIZIA CARROZZA